

Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale - VIA DEGLI ULIVI, 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 260

OGGETTO: Indagine di mercato volta alla manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dallo i.a.c.p. di acireale per un periodo di 24 mesi

CUP: C44F22000450005

CODICE GARA 8883713

CIG:95827206B4

L'anno 2022 Il giorno 30 del mese di Dicembre

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria dell'Istituto Autonomo Case popolari di Acireale, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve, pertanto, essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti degli utenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29 giugno 2022, con la quale è stato adottato il piano della performance 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022 e nello specifico si è assegnato quale obiettivo: *“Attivazione procedura di evidenza pubblica per l'affidamento a ditta specializzata nel recupero crediti, degli importi vantati dall'Ente nei confronti degli inquilini morosi. L'obiettivo si propone di esternalizzare attraverso il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, l'attività di riscossione della morosità vantata dall'Ente, proponendosi il fine di migliorare il trend, ad oggi molto basso, di capacità di recupero dei crediti”* si stabilisce, pertanto di affidare a terzi, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'Ente;

TENUTO CONTO che le risorse umane interne non sono sufficienti per lo svolgimento dell'attività di recupero coattivo e, comunque, occorrendo una specifica professionalità, organizzazione e strumentazione, è indispensabile avvalersi di una società specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 50/2016 il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;

CONSIDERATO che l'Ente intende avviare un progetto pilota affidando un numero massimo di posizioni debitorie pari a 100 selezionate tra tutti i comuni del comprensorio, per un valore di crediti da recuperare pari a € 1.725.000;

RITENUTO congruo determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio la somma di euro 138.000,00 per una durata del servizio pari ad anni due (24 mesi) rinnovabili per ulteriori anni due (24 mesi), calcolato utilizzando la percentuale di agio posto a base di gara oltre le spese di istruttoria poste a base e moltiplicate per n. 100 pratiche pari a € 1.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso alla procedura negoziata senza bando mediante RDO da svolgersi sul MePA;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs, 56/2017, tramite lo strumento della RDO nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella RDO e relativa documentazione previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio dettagliati nell'Avviso di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO necessario dare avvio all'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

RICONOSCIUTA la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto così come di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. l'approvazione degli atti di Avviso per la manifestazione di interesse e relativo Allegato - Modulo per la manifestazione di interesse aventi ad oggetto "Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dallo i.a.c.p. di acireale per un periodo di 24 mesi;

2. ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016
3. il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs, 56/2017;
4. La procedura negoziata è espletata tramite lo strumento della RDO nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella RDO e relativa documentazione previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati con la presente manifestazione d'interesse;
5. dare atto dell'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d'interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè determinato ai sensi della legge 190/2012

Il Direttore Generale
(Avv. Maria Trovato)

